



Invalidità, guida alle agevolazioni

Autore : Redazione

Data: 27/12/2018

Le pensioni di invalidità e l'assegno di invalidità; le detrazioni fiscali per i portatori di handicap. Tutti i benefici per chi non può lavorare.

Dalle agevolazioni per il settore auto, alle detrazioni sull'Irpef, dall'assistenza per chi è



incapace di badare a sé stesso agli sconti sulle spese mediche, dai permessi sul lavoro alle prestazioni assistenziali erogate dall'Inps: è ampio il ventaglio delle **agevolazioni per l'invalidità** previste dalla nostra legge. Del resto è la stessa Costituzione a prevedere la rimozione di tutti gli ostacoli che, di fatto, impediscono condizioni di uguaglianza tra i cittadini. Tra questi ostacoli non vi è solo il reddito, ma anche l'età e la salute. Ecco perché, in favore dei portatori di handicap e dei più anziani, vengono previste una serie di agevolazioni e sussidi, di solito a carico dell'Inps o degli enti locali.

Se sei alla ricerca di una **guida alle agevolazioni per l'invalidità** sei capitato nel posto giusto. Qui di seguito cercheremo infatti di orientarti in questo ampio mondo di norme che vanno dall'ambito fiscale a quello socio-assistenziale.

Prima di lasciarti ai vari approfondimenti possiamo fare uno schema di quelle che sono le misure principali:

- **assegno di invalidità** per chi ha ridotto la propria capacità lavorativa a meno di un terzo;
- **pensione di inabilità** per chi non può più lavorare;
- **invalidità pari o superiore al 34%** (soglia minima): prestazioni di carattere socio-assistenziale quali, ad esempio, prestazioni protesiche e ortopediche;
- **invalidità pari o superiore al 46%**: iscrizione al collocamento mirato;
- invalidità pari o superiore al 50%: congedo straordinario per cure (se previsto dal Ccnl);
- **invalidità pari o superiore al 67%**: esenzione parziale pagamento ticket per visite specialistiche, esami e diagnostica strumentale.
- **invalidità pari o superiore al 74%**: assegno mensile di assistenza;
- **invalidità pari al 100%**: pensione d'inabilità.
- Inoltre, la persona invalida al 100% che sia anche incapace di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o con necessità di assistenza continua o che non sia in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, ha diritto anche all'**indennità di accompagnamento** a prescindere dai requisiti economici (cioè dal reddito).

Assegno di invalidità

La prima misura prevista in favore di chi ha ridotte capacità fisiche è, come dice il nome stesso, l'**assegno di invalidità**. Tale assegno spetta al lavoratore la cui capacità lavorativa, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a meno di un terzo. La stessa patologia può quindi dare diritto o meno



all'assegno in relazione all'attività svolta.

L'assegno di invalidità è una prestazione temporanea riconosciuta per **tre anni** soltanto, ma che può essere rinnovato a richiesta dell'interessato. Al terzo rinnovo diventa l'assegno di invalidità definitiva.

Chi percepisce questo assegno non deve per forza smettere di lavorare.

Vediamo **a quanto ammonta l'assegno di invalidità**. L'importo dell'assegno è calcolato sui contributi versati dal lavoratore al momento della domanda, come se fosse una normale pensione di vecchiaia o anticipata. Per aver diritto all'assegno di invalidità è necessario che il lavoratore abbia versato almeno **5 anni di contributi**, di cui 3 negli ultimi 5 anni.

In sintesi, per ottenere l'assegno ordinario di invalidità occorrono tutti e tre i seguenti requisiti:

- almeno 5 anni di contributi;
- almeno 3 anni di contributi versati nell'ultimo quinquennio;
- un'invalidità riconosciuta superiore ai 2/3, ossia la riduzione della capacità lavorativa a meno di 1/3.

L'assegno ordinario d'invalidità è **cumulabile con i redditi da lavoro**, ma limitatamente. Per i titolari di assegno di invalidità, difatti, la legge prevede una riduzione dell'assegno se il titolare continua a lavorare e supera un determinato limite di reddito. In particolare:

- se il reddito supera 4 volte il trattamento minimo annuo l'assegno d'invalidità si riduce del 25%: in pratica, se il reddito supera 26.385,84 euro annui (che corrispondono al trattamento mensile, 507,42 euro, moltiplicato per 13 mensilità e per 4), l'assegno d'invalidità è ridotto di $\frac{1}{4}$;
- se il reddito supera 5 volte il trattamento minimo annuo l'assegno d'invalidità si riduce del 50%: in pratica, se il reddito supera 32.982,30 euro annui (che corrispondono al trattamento mensile, 507,42 euro, moltiplicato per 13 mensilità e per 5), l'assegno d'invalidità viene dimezzato.

Al compimento dell'età pensionabile, cioè quando l'assegno viene trasformato d'ufficio in **pensione di vecchiaia**, le riduzioni dell'assegno d'invalidità non scattano più, in quanto il trattamento di vecchiaia è pienamente compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa. In caso di trasformazione dell'assegno in pensione di vecchiaia la pensione è dunque cumulabile con i redditi da lavoro.



L'assegno d'invalidità viene **trasformato automaticamente in pensione di vecchiaia** al compimento di 66 anni e 7 mesi di età, se si possiedono almeno 20 anni di contributi; il requisito di età aumenterà a 67 anni nel 2019, poi a 67 anni e 3 mesi nel 2021, e dovrebbe continuare ad aumentare di 3 mesi ogni biennio.

L'interessato potrebbe comunque chiedere la **pensione di vecchiaia anticipata**.

Diritto alla conservazione del posto di lavoro

Il dipendente che sia divenuto invalido nel corso del rapporto di lavoro e che non può più svolgere le precedenti mansioni non può essere licenziato se prima il datore di lavoro non verifica la possibilità di adibirlo ad altre mansioni compatibili con le sue condizioni fisiche. Il licenziamento è possibile solo se non ci sono altre mansioni o se queste sono tutte occupate.

La pensione di inabilità

La seconda misura prevista in favore dei disabili è la **pensione ordinaria di inabilità**. Questa misura assistenziale spetta a chi, per infermità o difetto fisico o mentale, sia nell'**assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa**. Quindi, a differenza dell'assegno di invalidità dove basta una riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo, in questo caso l'interessato deve essere incapace di procurarsi un reddito con le proprie forze. Per **ottenere la pensione di inabilità** occorre dunque che sia cessata qualunque attività lavorativa,

compresa la cancellazione dagli elenchi dei lavoratori autonomi.

Vediamo ora a **quanto ammonta la pensione di inabilità**. Anche qui l'importo dipende dai contributi versati, maggiorati della contribuzione teorica che il lavoratore avrebbe maturato al raggiungimento dell'età pensionabile in vigore prima della Riforma Amato del 1992. L'essenziale è aver versato **5 anni di contributi** di cui almeno 3 negli ultimi 5 anni.

Accompagnamento

Termina il quadro delle misure erogate dall'Inps, il cosiddetto **assegno di accompagnamento** il quale presuppone due requisiti: una invalidità del 100% e l'impossibilità a svolgere, da soli, i compiti della vita quotidiana. Quindi non deve necessariamente trattarsi di una difficoltà a camminare (peraltro non basterebbe aver



bisogno di un bastone o di un carrello, essendo necessario non potersi muovere senza il sostegno di un'altra persona); può ottenere l'accompagnamento anche chi ha problemi psichici.

Vediamo ora **a quanto ammonta l'assegno di accompagnamento**. L'importo è di circa 500 euro, non spetta per i periodi di ricovero in istituti di cura o assistenza a carico della pubblica amministrazione.

Lavoratori del settore pubblico

Regole diverse e importi più bassi sono previsti per i trattamenti in favore dei **dipendenti pubblici**.

Per quanto riguarda la **pensione di inabilità**, questa spetta solo se il dipendente pubblico non può essere adibito a mansioni equivalenti a quelle della propria qualifica. Una commissione accerta l'inabilità del dipendente, che deve avere almeno 15 o 20 anni di servizio a seconda che sia dipendente statale, di un ente locale o del settore sanitario.

L'inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro è riconosciuta a chi ha un'inabilità non del tutto invalidante, ma tale da impedire la collocazione lavorativa continua e remunerativa del dipendente. Per ottenerla occorre un'anzianità contributiva di 5 anni, di cui almeno 3 negli ultimi 5 anni. I criteri di calcolo delle due prestazioni appena descritte sono gli stessi della pensione ordinaria.

Esiste poi la **pensione di inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa**, liquidata anch'essa con le stesse regole della normale pensione, con

l'aggiunta, però, di una maggiorazione che varia a seconda dell'anzianità contributiva del dipendente. Questa pensione è incompatibile con l'attività da lavoro dipendente, autonomo e con l'iscrizione agli albi professionali.

Per lavoratori appartenenti alle forze armate, alla polizia civile o militare, ai vigili del fuoco e al soccorso pubblico esiste infine la pensione diretta privilegiata, che spetta a chi non lavora più per inabilità assoluta e permanente riconosciuta da causa di servizio.

Invalidi civili

In favore degli **invalidi civili** è stata prevista la **pensione di invalidità**



civile. Per ottenerla non occorre aver versato contributi previdenziali: è solo indispensabile che l'invalidità sia riconosciuta da un'apposita **commissione medica**. La prestazione viene riconosciuta dall'Inps solo a chi possiede un'invalidità riconosciuta dal 74% al 99%; bisogna essere disoccupati e non superare determinati limiti di reddito.

In particolare, bisogna

- avere un reddito annuo non superiore a 4.906,68 euro (l'importo risulta dall'applicazione della rivalutazione al limite di reddito 2018: deve essere ancora confermato ufficialmente dall'Inps);
- essere in stato di disoccupazione (lo stato di disoccupazione si mantiene, anche se si lavora, se non si superano 8mila euro di reddito su base annua, se l'attività esercitata è di lavoro dipendente o co.co.co., oppure non si superano 4.800 euro su base annua, se l'attività è di lavoro autonomo; non è più necessario, per ottenere l'assegno dall'Inps, l'obbligo dell'iscrizione nelle liste di collocamento speciali).

Le prestazioni sono diverse a seconda del tipo e del grado di invalidità (non autosufficienti, invalidi totali e parziali, ciechi assoluti e parziali, sordomuti), o del reddito posseduto. Vi è quindi un lungo elenco di possibili sussidi:

- la **pensione di inabilità**, per gli invalidi totali di età compresa tra i 18 e i 65
- l'**assegno mensile, per gli invalidi parziali** di età compresa tra i 18 e i 65 anni;
- l'**indennità di accompagnamento**, per gli invalidi totali non autosufficienti di qualunque età;
- l'**indennità mensile di frequenza**, per gli invalidi civili minori di anni 18 non autosufficienti o con **problemi di udito** che debbono far ricorso a trattamenti riabilitativi o terapeutici;
- l'**assegno sociale o la pensione sociale**, per gli invalidi totali o parziali sopra i 65 anni, in sostituzione della pensione o dell'assegno di invalidità civile che percepivano prima di compierli.

Agevolazioni per figli a carico portatori di handicap

Per ogni figlio portatore di handicap fiscalmente a carico spettano le seguenti **detrazioni Irpef**:

- 1.620 euro, se il figlio ha un'età inferiore a tre anni



- 1.350 euro, per il figlio di età pari o superiore a tre anni.

Con più di tre figli a carico la detrazione aumenta di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo.

Le detrazioni sono concesse in funzione del reddito complessivo posseduto nel periodo d'imposta e il loro importo diminuisce con l'aumentare del reddito, fino ad annullarsi quando il reddito complessivo arriva a 95.000 euro.

Agevolazioni fiscali sull'acquisto auto

Per i portatori di handicap riconosciuti da commissione medica ai sensi della famosa legge 104/1992 spettano le seguenti agevolazioni:

- detrazione Irpef del 19% della spesa sostenuta per l'acquisto
- Iva agevolata al 4% sull'acquisto
- esenzione dal bollo auto
- esenzione dall'imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà
- circolazione nelle ztl (zone a traffico limitato).

L'invalido con il pass non può sostare sulle strisce blu senza pagare il ticket.

Agevolazioni fiscali per l'acquisto di mezzi di ausilio e sussidi tecnici informatici

Altri bonus fiscali sono riconosciuti in favore dei disabili riconosciuti ai sensi della legge 104:

- detrazione Irpef del 19% della spesa sostenuta per i sussidi tecnici e informatici
- Iva agevolata al 4% per l'acquisto dei sussidi tecnici e informatici
- detrazioni delle spese di acquisto e di mantenimento del cane guida per i non vedenti
- detrazione Irpef del 19% delle spese sostenute per i servizi di interpretariato dei
- sordi;
- detrazione Irpef delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi finalizzati
- all'abbattimento delle barriere architettoniche.



Spese sanitarie

I portatori di handicap possono dedurre dalla tasse l'intero importo delle spese mediche generiche e di assistenza specifica, non solo il 19% come invece tutti gli altri contribuenti. Hanno poi ulteriori vantaggi sull'**assistenza personale**:

- deduzione dal reddito complessivo degli oneri contributivi (fino all'importo massimo di
- 1.549,37 euro) versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o
- familiare
- detrazione Irpef del 19% delle spese sostenute per gli addetti all'assistenza
- personale, da calcolare su un importo massimo di 2.100 euro, a condizione che il
- reddito del contribuente non sia superiore a 40.000 euro.

Per maggiori dettagli sugli aspetti fiscali clicca qui per scaricare la [guida dell'Agenzia delle Entrate](#).